



Comune di Porano

Provincia di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Approvato con delibera consiliare n. del

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizione di Sagre e Feste

Art. 3 - Tipologia delle Sagre e Feste

Art. 4 - Calendario delle manifestazioni

Art. 5 - Organizzatori

Art. 6 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste

Art. 7 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità

Art. 8 - Spostamento luogo e data

Art. 9 - Modalità e Documentazione necessaria per il rilascio delle Autorizzazioni

Art. 10 - Autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande

Art. 11 - D.I.A. semplice

Art. 12 - Sopralluogo di verifica da parte del dipartimento ASL territoriale

Art. 13 – Responsabile della manifestazione

Art. 14 - Orari e limiti di rumorosità

Art. 15 – Pesche e Tombole

Art. 16 – Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica

Art. 17 - Responsabilità

Art. 18 - Codice etico

Art. 19 - Procedimento sanzionatorio

Art. 20 – Norme finali

Art. 21 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 10/12/1998, n. 46, le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le attività di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di feste civili, e di carattere politico o, più in generale, di tutte quelle manifestazioni che costituiscono reali momenti di aggregazione sociale e sono espressione di cultura, di tradizione e di storia della comunità locale di Porano, di cui agli art. 68 e SS. e 103 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 relativo al regolamento in esecuzione.

In particolare viene assicurata ad ogni manifestazione di pubblico spettacolo una determinata ubicazione temporale, tempi massimi d'attuazione, appropriata pubblicità, nonché le modalità per ottenere le autorizzazioni,

Art. 2 - Definizione di Sagre e Feste

Per "sagre" e "feste" si intendono tutte le manifestazioni di aggregazione di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, o su aree private di cui il Comune ha la disponibilità, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago, organizzate da enti, comitati ed associazioni con l'obiettivo di raggiungere finalità culturali, folcloristiche, di promozione sociale ed economica, ovvero politiche, religiose, di volontariato e di sport.

Art. 3 - Tipologia delle Sagre e Feste

Vengono distinte le seguenti tipologie :

Tipologia A): Sagre e feste caratterizzate per attinenza e rappresentatività culturale del prodotto oggetto della somministrazione in rapporto al territorio comunale, o a singole parti dello stesso. In questo caso i prodotti somministrati devono essere quelli locali del comune di Porano;

Tipologia B): Manifestazioni, sagre e feste con finalità di volontariato in genere, culturali, politiche, religiose, sportive, ricreative e sindacali.

Tutte le manifestazioni (tipo A. e tipo B.) sono distinte in:

Manifestazioni di piccole dimensioni, fino a 200 persone

Attività non ricomprese negli artt. 68, 69, 80 TULPS

Sono quelle per la cui organizzazione non sia previsto montaggio di tribune o installazione di palchi di altezza superiore a 80 centimetri, né di attrezzature elettriche (compresa quella di amplificazione sonora in aree accessibili al pubblico);

Grandi manifestazioni, superiori alle 200 persone

Attività comprese negli artt. 68, 69, 80 TULPS

Nel caso in cui per l'organizzazione della manifestazione sia previsto montaggio di tribune, installazione di palchi di altezza superiore a 80 centimetri, di particolari attrezzature elettriche, l'attività può essere avviata solo dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Comune.

Tutti i requisiti oggettivi, relativi ai luoghi e alle strutture, e soggettivi, relativi alle persone che svolgono tale attività, nonché i riferimenti normativi sono dettagliatamente riportati nei relativi

moduli di richiesta (disponibili presso l'Ufficio Tributi), alle cui indicazioni ci si deve strettamente attenere.

Art. 4 - Calendario delle manifestazioni

E' istituito il calendario delle sagre e delle manifestazioni di pubblico spettacolo così come individuate al precedente art. 3, che viene predisposto annualmente dall'Assessorato al Turismo del Comune di Porano, previa valutazione ed analisi delle comunicazioni e/o richieste di inserimento, sentite le Associazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative.

Art. 5 – Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da :

- a) enti pubblici;
- b) enti ed associazioni per la promozione socio economica del territorio comunale, comitati, enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
- c) organismi religiosi;
- d) partiti politici;
- e) associazioni sindacali;

Tutti gli Enti e le Associazioni su indicate, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti norme, in materia di pubblico spettacolo.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni devono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di dichiarazioni sostitutive previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti ad organizzare le manifestazioni di pubblico spettacolo devono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 6 - Criteri per la formazione del calendario delle sagre e delle feste

La formazione del calendario avviene nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le domande vengono esaminate secondo l'ordine di presentazione e sono accolte secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 9;
- b) La durata massima di ciascuna sagra e festa non può essere di regola superiore a 10 (dieci) giorni consecutivi fatta eccezione per quelle che, per consolidata tradizione, hanno durata maggiore e quelle per il quale la Giunta Comunale ritiene congrua una maggiore durata in relazione al programma proposto;

c) Il numero massimo di sagre autorizzabili è pari a 12 (dodici) maggiorato di una percentuale del 20%, riservata ad eventuali manifestazioni nuove e/o straordinarie, la cui richiesta di inserimento in calendario dovrà essere adeguatamente motivata.

Sono escluse dalla quota del 20% le nuove e/o straordinarie manifestazioni organizzate dai partiti, dalle associazioni sindacali e dagli organismi religiosi, che potranno essere autorizzate anche in deroga al numero massimo di cui sopra;

d) E' vietata la sovrapposizione di manifestazioni anche per la durata di un solo giorno. A tale divieto può essere concessa deroga quando e qualora le manifestazioni sono caratterizzate da aspetti di complementarità ed il loro svolgimento sia sostenibile sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico.

e) Nella stessa località, tra una manifestazione e l'altra, dovrà intercorrere un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;

f) Ad eccezione delle manifestazioni politiche, religiose e sindacali, tutte le altre devono avere una denominazione che le identifichi e le caratterizzi.

Art. 7 - Inserimento nel calendario e criteri di priorità

Le domande di inserimento nel Calendario delle sagre, manifestazioni e feste, di cui al precedente art.6, devono essere comunicate **all'Assessorato al Turismo**, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione di quelle relative a manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui al precedente art. 6, lett. c).

Eventuali variazioni nel calendario delle feste devono essere comunicate entro tale data (31 gennaio), allo scopo di poter essere iscritte nel calendario annuale, da tenersi presso gli uffici dell'Assessorato al Turismo e Cultura.

La richiesta di inserimento nel calendario deve contenere :

a) Denominazione, ragione sociale e la sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;

b) Generalità del Presidente dell'organismo promotore o suo rappresentante;

c) Generalità del soggetto richiedente l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed estremi della sua iscrizione al R.E.C. c/o C.C.I.A.A. per conto del soggetto organizzatore;

d) il periodo e la durata della manifestazione e l'indicazione del luogo di svolgimento;

e) il programma di massima della manifestazione;

f) strutture di servizio quali parcheggi per auto, servizi igienici ed altro;

g) relativamente alle sagre e feste di tipologia **A**),devono essere indicati i prodotti tipici caratterizzanti la manifestazione.

h) limitatamente alle sagre e feste di tipologia **B**) deve essere allegata documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 del regolamento ;

Criteri di priorità

- Ai fini dell'inserimento nel calendario delle manifestazioni, sagre e feste, verranno accolte con priorità le richieste relative a manifestazioni che si sono svolte per un numero maggiore di anni a partire dall'anno 1993. A parità di edizioni svolte, verrà accolta la domanda che presenta il numero di protocollo più basso.
- Le proposte di manifestazioni nuove e/o straordinarie di cui al precedente art. 6 lett. c), vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, partendo da quelle che presentano il numero di protocollo più basso relativamente all'anno di inserimento nel calendario.

La mancata richiesta d'inserimento nel calendario delle sagre e feste entro il 31 gennaio di ogni anno , comporta l'esclusione dallo stesso e la perdita del requisito di anzianità .

Art. 8 - Spostamento luogo e data

Lo spostamento di luogo e data dello svolgimento di una sagra o manifestazione dopo la formulazione del calendario può essere autorizzata su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 6, lett. d) e).

Art. 9 - Modalità e Documentazione necessaria per il rilascio delle Autorizzazioni

Gli organizzatori delle sagre e/o manifestazioni già inserite nel calendario approvato, devono porre specifica **domanda di autorizzazione**, regolarmente protocollata, all'**Assessorato al Turismo e Cultura** del comune di Porano, utilizzando il modulo preposto, 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

La domanda, predisposta su modulo fornito dall'**Ufficio Tributi**, deve essere corredata dai seguenti elementi, necessari per il rilascio dell'autorizzazione:

- Dichiarazioni di cui al precedente art. 7 lett. a) b) d) f);
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Programma dettagliato, in cui dovrà essere indicata la data, gli orari di inizio e termine della manifestazione e la tipologia delle singole attività. Eventuali successive integrazioni potranno essere apportate a condizione che il programma definitivo venga presentato almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'evento;
- Nulla Osta SIAE;
- Nulla Osta occupazione suolo pubblico e/o dichiarazione di disponibilità del suolo privato;
- Il rilascio dell'autorizzazione per attività di trattenimento e svago in parola è subordinato alla preventiva dichiarazione di agibilità delle strutture (Certificato di collaudo e corretto montaggio del palco o pedana), degli impianti (Dichiarazione di conformità degli impianti

elettrici alla legge 46/90) e delle installazioni (Nulla Osta Amm.ne Prov.le o Comunale per installazioni di luminarie) da parte di un tecnico abilitato o da una dichiarazione dell'Ufficio Tecnico comunale;

- Presenza servizio sanitario di soccorso pubblico - (feste superiori alle 200 persone);
- Presenza di servizi igienici – bagni chimici - (feste superiori alle 200 persone);
- Presenza del servizio di Protezione Civile - (feste superiori alle 200 persone) .

La mancanza di uno solo dei suindicati elementi, comporta l'interruzione dei termini necessari al rilascio dell'autorizzazione, i quali saranno ripresi non appena il richiedente presenta la documentazione necessaria.

Decorso inutilmente il tempo necessario, il Comune procederà ad emettere provvedimento di diniego.

I richiedenti devono inoltre fare riferimento all'Ufficio Tributi, per tutte le informazioni in dettaglio sulle vigenti norme per le manifestazioni. Tale ufficio, predispone apposita modulistica per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di spettacoli ed intrattenimenti e per le somministrazioni di alimenti e bevande.

Art 10 - Autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande

Sono definite temporanee tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste civili ecc. aperte al pubblico, in cui per periodi limitati in occasione di ricorrenze, eventi sportivi o religiosi o politici ecc., in uno spazio o area o edificio pubblico o privato, viene preparata/cucinata e/o somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande.

La richiesta di autorizzazione temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande, in carta semplice, predisposta su moduli forniti dall'**Ufficio Tributi**, in occasione di sagre e feste di cui all'art.6 del presente Regolamento, deve essere presentata da persona iscritta al R.E.C. per conto del soggetto organizzatore, almeno 30 gg prima della somministrazione.

Deve essere inoltre correlata dai seguenti elementi, necessari per l'istruttoria della pratica e il rilascio dell'autorizzazione finale:

- Dichiarazioni di cui al precedente art.7 lett. a) b) c);
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
- Triplice copia della DIA semplice da trasmettere alla ASL;
- Menù proposto che dovrà prevedere piatti di norma caratterizzati dall'uso di prodotti tipici locali;
- Dichiarazione di conformità degli impianti utilizzando l'apposito modello di trasmissione.

L'Ufficio Comunale, ricevuta l'istanza, trasmette la stessa nel termine di 15 gg. alla Commissione di cui sopra, per gli adempimenti di propria competenza.

L'effettivo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria. Il rilascio delle autorizzazioni, è vincolato all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza e della documentazione / atti richiesti.

Art.11 - D.I.A semplice

Il regolamento CE n. 852/2004 pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di procedere alla notifica di ciascuna impresa alimentare posta sotto il proprio controllo, che esegue una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti per consentire all'autorità competente di conoscerne localizzazione e tipologia d'attività, ai fini dell'organizzazione dei controlli ufficiali previsti dal Regolamento CE .

La notifica avviene a seguito di **DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (DIA semplice)**, che deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione al fine di poter trasmettere la stessa al dipartimento ASL del territorio, il quale deve effettuare l'eventuale sopralluogo, per la registrazione dell'attività.

La **DIA semplice**, allegata all'autorizzazione di cui all'art.15, deve essere presentata al Comune in tre originali :

- Un originale viene trattenuto dal Comune;
- Un originale viene trasmesso dal richiedente al Dipartimento ASL del territorio;
- Un originale, riportante data e protocollo di ricevimento del Comune, viene restituito dal Comune all'operatore del settore alimentare, ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell'avvenuta notifica.

La DIA semplice, predisposta su apposito modulo fornito dalla **ASL** competente per territorio o dall'**Ufficio Tributi** del Comune, deve essere corredata dai seguenti elementi:

1. Planimetria (scala 1:100) da presentare in **triplice originale** dei locali da adibire a preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, firmata e timbrata da tecnico abilitato iscritto all'albo;
2. Relazione tecnica sulle strutture e sulle misure igieniche intraprese;
3. Descrizione del ciclo produttivo;
4. Dimostrazione di possesso di uno dei requisiti professionali (REC– corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande);
5. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla legge 46/90;

La mancanza di uno solo dei su indicati elementi comporta la nullità della DIA semplice e il conseguente provvedimento di diniego a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 12 - Sopralluogo di verifica da parte del dipartimento ASL

Il dipartimento ASL del territorio, può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell'attività al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti.

Qualora in seguito al sopralluogo non siano state riscontrate carenze rispetto ai requisiti previsti, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio per la sicurezza degli alimenti, l'attività può essere iniziata (fatti salvi vincoli temporali, previsti da normative diverse).

L'ASL notifica l'esito del sopralluogo al Comune ed al titolare (anche contestualmente al sopralluogo stesso) e, se del caso, assegna un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.

Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio per la sicurezza dei consumatori, ovvero si è in assenza di fondamentali requisiti strutturali definiti dalla normativa vigente, l'ASL notifica l'esito del sopralluogo al titolare dell'impresa alimentare ed al Comune, e adotta un provvedimento motivato di divieto ad iniziare l'attività, fino a quando il titolare provveda a risolvere le non conformità rilevate.

Dopo aver effettuato l'eventuale sopralluogo preventivo o decorso favorevolmente senza sopralluogo il periodo intercorrente tra la data di presentazione della DIA, e la data prevista di inizio dell'attività, ogni intervento di controllo da parte della ASL sull'attività dell'impresa alimentare registrata, si colloca nell'ambito della vigilanza istituzionale ordinaria (controllo ufficiale).

In sede di controllo ufficiale, vengono valutate le misure adottate dall'operatore del settore alimentare, al fine di garantire il mantenimento della conformità alle norme vigenti degli alimenti prodotti o commercializzati.

E' opportuno sottolineare che, qualora in tale sede vengono rilevate non conformità rispetto alle suddette norme, l'autorità competente (Azienda Sanitaria Locale) adotta provvedimenti tra quelli elencati dall'art. 54 del Regolamento CE, applicando, se del caso, la specifica disciplina sanzionatoria prevista dalle norme vigenti.

Art. 13 - Responsabile della manifestazione

Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale, il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi, sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio nonché sull'osservanza degli orari e limiti di rumorosità di cui al successivo art. 14;

In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività.

Art. 14 - Orari e limiti di rumorosità.

Le attività rumorose previste nel programma delle sagre (concerti, orchestre, spettacoli musicali, etc...) dovranno rispettare gli orari e i limi di rumorosità di cui alla legge 26/10/1995 n 447 e successivi decreti attuativi, salvo il possesso di eventuali autorizzazioni in deroga ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. h) della sopracitata legge.

Tali autorizzazioni in deroga dovranno essere specificamente richieste dagli organizzatori presso gli uffici competenti.

Art. 15 – Pesche e Tombole

Qualora nel corso di dette iniziative sia previsto anche l'effettuazione di pesche di beneficenza e/o tombole, dovrà essere prodotta apposita richiesta di autorizzazione contenente i seguenti dati:

- **Pesche:** numero di biglietti in vendita e costo unitario (max 7.746,85 EURO);
- **Tombole:** ammontare del montepremi (max 1.549,37 EURO).

Per le pesche e le tombole il cui ricavato e i cui premi superino le somme sopraindicate, l'autorizzazione dovrà essere richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria.

Art. 16 – Posteggi riservati agli operatori del commercio su area pubblica

Nell'ambito delle aree private e/o pubbliche in disponibilità degli organizzatori delle sagre, gli stessi potranno consentire che operatori autorizzati esercitino l'attività di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della 28/03/1991 n 112.

Art. 17 - Responsabilità

Ad eccezione delle iniziative di preminenza e di particolare interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione nei confronti degli organizzatori, nè assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali in base al presente regolamento ha concesso suolo pubblico e/o privato del proprio territorio.

Art. 18 - Codice Etico

In attuazione degli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (Regolamento CE n. 852/2004), gli organizzatori sono tenuti ad adottare un Codice Etico di rilevante importanza affinché le proprie attività siano svolte in modo corretto e nel rispetto dei cittadini.

In particolare, gli organizzatori sono tenuti :

- ✓ Al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni;
- ✓ Al rispetto della legge sulla somministrazione di bevande alcoliche a persone in evidente stato di ebbrezza;
- ✓ Ad adottare politiche commerciali e strategiche per la promozione di una cultura della sicurezza e della salute, rivolta in special modo ai giovani al fine di evitare l'abuso di alcool;
- ✓ Al divieto di somministrare bevande alla spina in contenitori superiori a 50 cl;

- ✓ Al divieto di somministrare alimenti e bevande in contenitori e recipienti di vetro, durante concerti e manifestazioni di particolare rilievo ed affluenza di pubblico.

L'Amministrazione Comunale auspica che gli organizzatori recepiscano le direttive suindicate, affinché tutte le manifestazioni vengano svolte in modo corretto e costituiscano reali momenti di aggregazione sociale tra tutti i cittadini di Porano e siano esempio di una cultura delle tradizioni locali che ha radici storiche, da salvaguardare e mantenere assolutamente.

Art. 19 - Procedimento sanzionatorio

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate a norma di legge.

Fatte salve le sanzioni previste dal T.U.L.P.S. e dall'art. 10 della legge 25/08/1991, n. 287, chiunque eserciti l'attività di somministrazione e bevande in occasione di sagre, feste e manifestazioni, in violazione della LR 10/12/1998 n 46, e del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da EURO 258,00 a EURO 1.549,00 comminata dal Sindaco.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge specifiche in materia.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'albo Pretorio per la durata di 15 giorni.

Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione, presso l'Ufficio Tributi del comune.